

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2479)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1967

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), concluso a Roma il 23 giugno 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato inter-governativo per le migrazioni europee (CIME) fu istituito nel dicembre del 1951 per far fronte, attraverso il trasferimento oltremare di emigranti cittadini dei Paesi membri e di rifugiati, ai gravi problemi di eccedenza di manodopera che si ponevano in Europa in quel periodo.

L'Italia fu uno dei sedici Paesi promotori dell'iniziativa e regolò i suoi rapporti con la nuova Organizzazione internazionale con l'Accordo del 16 aprile 1952, reso esecutivo con legge 25 marzo 1953, n. 244.

Dalla sua istituzione ad oggi il CIME ha svolto una intensa attività contribuendo al trasferimento di oltre 800.000 emigranti nazionali, di cui più di 300.000 italiani e di circa 700.000 rifugiati, per un totale di oltre 1.500.000 persone.

In questi ultimi anni sono però mutate le situazioni per far fronte alle quali il CIME venne costituito: da una parte, infatti, gli emigranti nazionali hanno dimostrato una sempre più accentuata preferenza per i mercati di lavoro europei, specialmente in conseguenza della realizzazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità economica europea; dall'altra è andato gradualmente diminuendo il flusso dei rifugiati stabilizzatosi da qualche tempo su cifre meno preoccupanti.

Per adeguare i rapporti e la collaborazione tra l'Italia ed il CIME a questa nuova realtà, si è ritenuto conveniente stipulare un nuovo Accordo in sostituzione di quello concluso nell'aprile del 1952.

Il nuovo Accordo, firmato a Roma il 23 giugno 1967, introduce le seguenti innovazioni all'Accordo vigente:

1) l'articolo I (paragrafo 1) fissa nuovi criteri per il deflusso dei rifugiati dall'Italia, disponendo che esso sia « quanto più ampio e rapido ». Questa innovazione tende ad abbreviare la permanenza dei rifugiati nei centri di raccolta italiani e, di conseguenza, a ridurre le relative spese a carico dell'Erario;

2) l'articolo I (paragrafo 2) stabilisce che il CIME svolgerà la sua attività in Italia esclusivamente nel quadro di « specifici programmi » concordati con il Governo italiano.

Questa disposizione ha lo scopo di concentrare la collaborazione tra l'Italia ed il CIME sugli obiettivi che, di volta in volta, presenteranno il maggior interesse per noi;

3) l'articolo I (paragrafo 4) adegua i rapporti tra l'Italia ed il CIME alla nuova realtà rappresentata dall'incremento dei trasporti aerei e dalla loro crescente economicità, disponendo che il CIME stesso dovrà valersi, con priorità, oltrechè delle navi anche degli aerei italiani.

Naturalmente si è dovuto tener conto delle esigenze e delle aspettative delle Compagnie di trasporto dei Paesi di immigrazione ammettendo, nello stesso paragrafo, la possibilità di un'equa ripartizione dei movimenti tra i nostri mezzi di trasporto e quelli di bandiera dei Paesi di destinazione degli emigranti assistiti dal CIME;

4) gli articoli II, III e IV del nuovo Accordo fissano dettagliatamente le nuove linee della partecipazione finanziaria italiana alle attività del CIME; le innovazioni riguardano:

— la determinazione della misura del contributo italiano al bilancio amministrativo del CIME, alle spese, cioè, di amministrazione dell'Organizzazione, secondo i criteri fissati dal suo atto costitutivo. Con questa norma si è inteso codificare una prassi già da tempo in atto (articolo II);

— la fissazione dell'ammontare del contributo italiano alle spese di viaggio, non più nella misura fissa di 60 dollari a testa, come attualmente avviene, ma in una misura variabile fra i 40 e gli 80 dollari a testa; con questa disposizione si è voluto lasciare al Governo italiano la facoltà di dosare il proprio intervento finanziario a seconda delle caratteristiche e delle esigenze dei diversi programmi (articolo III, paragrafo 1);

— la partecipazione finanziaria dell'Italia ai Fondi prestati del CIME mediante i quali si anticipano, con impegno di rimborso senza interesse, agli emigranti i fondi necessari al loro trasferimento oltre oceano. L'adesione dell'Italia a questo nuovo sistema di assistenza all'espatrio è stata determinata dalla constatazione che molti emigranti e rifugiati possono in breve tempo rimborsa-

re le spese di viaggio grazie alle maggiori possibilità di guadagno offerte negli ultimi tempi dai Paesi di destinazione oltremare (articolo III, paragrafo 2);

— il contributo del Governo italiano alle spese sostenute dal CIME per le operazioni precedenti l'imbarco degli emigranti e per l'assistenza fornita loro oltremare. Tale contributo, il cui importo viene concordato annualmente tra il Governo ed il CIME, ha lo scopo di favorire le iniziative intese ad assicurare il rapido svolgimento delle operazioni d'imbarco ed il miglior insediamento degli emigranti nei Paesi di destinazione (articolo III, paragrafo 3);

— la partecipazione dell'Italia ai programmi del CIME diretti a favorire, attraverso lo stabilimento oltremare di personale altamente qualificato, il progresso economico e tecnico dei Paesi in via di sviluppo. Questa nuova forma di collaborazione con il CIME consentirà all'Italia di attuare, in modo più efficace, una politica di assistenza ai Paesi ai quali siamo legati da particolari vincoli, come quelli dell'America Latina (articolo III, paragrafo 4);

— la limitazione della partecipazione finanziaria globale dell'Italia alle attività del CIME nella misura che il Governo italiano fisserà rigorosamente all'inizio di ogni anno in un apposito capitolo del bilancio (articolo IV, paragrafo 1).

La rigidità di questa disposizione è attenuata dalla possibilità offerta al Governo nel paragrafo 2 dello stesso articolo IV, di aumentare eccezionalmente l'importo fissato al principio dell'anno in funzione di « circostanze di carattere straordinario collegate a sostanziali modifiche nelle tendenze ed esigenze dei movimenti migratori che interessano l'Italia ».

La funzione dell'articolo IV è, da una parte, quella di consentire al Governo italiano di fissare la misura del proprio intervento finanziario secondo il criterio generale in base al quale i contributi ad un determinato organismo debbono essere mantenuti entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio; dall'altra, di prevedere un correttivo che consenta di far fronte ad avvenimenti di carattere eccezionale con adeguata rapidità.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, concluso a Roma il 23 giugno 1967.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo X.

**Art. 3.**

Alla spesa derivante dall'esecuzione della presente legge si provvederà con lo stanziamento del Capitolo 3154 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.

ALLEGATO

## A C C O R D O

FRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL COMITATO INTERGOVERNATIVO  
PER LE MIGRAZIONI EUROPEE  
PER REGOLARE I RECIPROCI RAPPORTI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (qui di seguito denominato il Governo) ed il COMITATO INTERGOVERNATIVO PER LE MIGRAZIONI EUROPEE (qui di seguito denominato il Comitato):

Considerato che il Governo è membro del Comitato;

Ritenendo opportuno di concludere un nuovo Accordo, sostitutivo di quello concluso a Roma il 16 aprile 1952, al fine di regolare i termini della loro cooperazione in rapporto alle mutate esigenze dell'emigrazione dall'Italia ed allo scopo di porre in grado il Comitato di svolgere le sue attività secondo quanto previsto dal suo Atto costitutivo;

Convengono quanto segue:

## Articolo I

1. Il Comitato si impegna a prestare assistenza all'emigrazione di cittadini italiani e di rifugiati accolti in Italia (qui di seguito denominati emigranti) in conformità alle norme del suo Atto costitutivo, alle clausole del presente Accordo ed alle direttive ed ai regolamenti adottati dal suo Consiglio.

Per quanto riguarda i rifugiati, il Comitato curerà in particolare di renderne quanto più ampio e rapido il deflusso dal territorio italiano.

2. Le forme, la portata ed i beneficiari dell'assistenza del Comitato saranno determinati in specifici programmi, che faranno oggetto di intese fra il Governo ed il Comitato.

3. L'assistenza del Comitato, qualora implichi la corresponsione di contributi da parte del Governo ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo articolo III, sarà riservata a quelle persone che, intendendo stabilirsi in paesi d'oltremare, non siano in grado di trasferirvisi senza tale assistenza o il cui trasferimento rientri nei programmi di cui al punto 4 del successivo articolo III.

4. Il Comitato darà priorità all'impiego di mezzi di trasporto di bandiera italiana, sia marittimi, sia aerei, per il trasferimento degli emigranti da esso assistiti ai termini del presente Accordo, pur avendo facoltà di aderire alle eventuali richieste dei singoli paesi di immigrazione di assegnare ai mezzi di trasporto di loro bandiera un'equa parte di tale traffico. Le prenotazioni per il trasporto degli emigranti assistiti ai termini del presente Accordo saranno effettuate dal Comitato in stretta cooperazione con le competenti Autorità italiane. Il Comitato si ispira al principio di utilizzare per quanto possibile i servizi di linea regolari, sia marittimi, sia aerei.

5. Attraverso scambi di note, il Governo ed il Comitato regoleranno le questioni tecniche connesse con il trasporto degli emigranti per via aerea.

6. Nell'attuazione dei programmi considerati nel presente Accordo, il Comitato, d'intesa con il Governo, potrà valersi della collaborazione di Enti non governativi che siano interessati allo svolgimento dei programmi stessi.

## Articolo II

Il Governo corrisponde annualmente un contributo finanziario al bilancio amministrativo del Comitato per un importo stabilito secondo le norme costituzionali del Comitato.

## Articolo III

1. Per il trasporto di quegli emigranti, la cui particolare situazione renda necessario un finanziamento a fondo perduto delle spese di viaggio, il Governo versa al Comitato — in rate anticipate il cui ammontare sarà concordato fra il Governo ed il Comitato — un contributo, a testa, di un importo da determinare nei singoli programmi di cui al punto 2 del precedente articolo I fra un minimo di 40 ed un massimo di 80 dollari U.S.A.

2. Per gli emigranti che verranno trasferiti a cura del Comitato mediante prestiti rimborsabili senza interesse, il Governo verserà al Comitato — in rate anticipate il cui ammontare sarà concordato fra il Governo ed il Comitato — i seguenti contributi a scalare:

- dollari U.S.A. 60 a testa per l'anno 1968;
- dollari U.S.A. 50 a testa per l'anno 1969;
- dollari U.S.A. 20 a testa per gli anni dal 1970 in poi.

Al fine di facilitare la costituzione di un adeguato capitale di avvio dei Fondi prestiti del Comitato per i rifugiati e per gli emigranti nazionali, il Governo ed il Comitato convengono che le eventuali rimanenze attive, risultanti dai contributi versati dal Governo al Comitato e non utilizzate alla data in cui il presente Accordo entrerà in vigore, siano versate in detti Fondi prestiti. Il Governo ed il Comitato firseranno di comune accordo le aliquote di tali rimanenze che verranno rispettivamente versate nel Fondo prestiti per gli emigranti nazionali ed in quello per i rifugiati, nonché i modi ed i programmi secondo i quali le somme così versate nei Fondi saranno utilizzate.

Nel caso in cui venisse deciso lo scioglimento del Comitato od il Governo decidesse di recederne, le somme corrisposte dal Governo al Comitato in base al presente punto saranno restituite al Governo, nelle misure e nelle forme in cui esse risulteranno disponibili.

3. Le spese richieste dalle operazioni precedenti all'imbarco degli emigranti sono sostenute in parte direttamente dai competenti servizi del Governo ed in parte dal Comitato.

Per la parte di tali spese sostenute dal Comitato, nonché per quelle afferenti ai servizi tecnici forniti oltremare dal Comitato e che il Governo consideri convenienti per assicurare il miglior insediamento degli emigranti, il Governo stesso versa annualmente al Comitato, a titolo di rimborso forfettario, un contributo il cui importo viene concordato annualmente fra il Governo ed il Comitato sulla base delle spese che questo effettivamente sopporta ai predetti fini.

4. Il Governo partecipa altresì ai programmi del Comitato che, nel quadro di interventi di interesse per il Governo a favore dei paesi in via di sviluppo, siano intesi a facilitare l'emigrazione e lo stabilimento oltremare di personale qualificato, versando al Comitato a tale titolo un contributo che verrà annualmente concordato fra il Governo ed il Comitato.

5. Le somme che saranno corrisposte dal Governo al Comitato ai sensi del presente articolo costituiranno altrettante aliquote del contributo del Governo al bilancio operativo del Comitato. Le spese che saranno sopportate direttamente dai servizi del Governo ai sensi del primo periodo del punto 3 del presente articolo, ai fini della valutazione della partecipazione finanziaria italiana alle attività del Comitato, saranno considerate come ulteriori contributi allo stesso bilancio operativo.

## Articolo IV

1. I contributi di cui ai precedenti articoli II e III non potranno annualmente eccedere nel loro complesso l'importo che, prima dell'inizio di ogni anno solare, sarà fissato dal Governo, tenendo conto dell'entità del contributo al bilancio amministrativo del Comitato e della consistenza dei programmi di cui al punto 2 del precedente articolo I.

2. L'importo fissato ai sensi del precedente punto 1 sarà eccezionalmente aumentato dal Governo ad anno solare iniziato, ove ciò fosse reso necessario da circostanze di carattere straordinario collegate a sostanziali modifiche nelle tendenze ed esigenze dei movimenti migratori che interessano l'Italia.

3. Gli importi di cui ai precedenti articoli II e III, per quanto espressi in dollari U.S.A., saranno pagabili in lire italiane od in altre valute concordate fra le parti.

#### Articolo V

1. Il Governo terrà informato il Comitato circa le direttive ed i sistemi italiani in materia di emigrazione, come pure riguardo agli accordi per l'emigrazione di persone dall'Italia che il Governo stipuli con Governi di paesi di immigrazione. Qualora si intenda richiedere l'assistenza del Comitato per l'esecuzione di tali accordi, il Governo consulterà il Comitato sugli aspetti di maggior rilievo degli accordi stessi prima della conclusione dei relativi negoziati.

2. Il Governo ed il Comitato si consulteranno sugli aspetti di rilievo delle operazioni migratorie preliminari alla partenza degli emigranti da trasferirsi sotto gli auspici del Comitato.

3. Il Governo si impegna a fornire le migliori facilitazioni per il transito e l'imbarco in Italia di emigranti provenienti da altri Paesi. Il Comitato si impegna ad usufruire al massimo dei mezzi di trasporto di bandiera italiana, sia marittimi, sia aerei, per il trasferimento degli emigranti in transito per l'Italia.

#### Articolo VI

1. Il Comitato è rappresentato in Italia da una Missione di collegamento; i nomi dei componenti di questa vengono notificati dal Comitato al Governo.

2. La Missione di collegamento avrà, nella sua sede centrale in Roma, il personale necessario per adempiere, con efficienza ed economia, ai compiti del Comitato; essa potrà altresì inviare in altre località italiane, a titolo temporaneo, propri funzionari. Il Governo faciliterà, nella misura del possibile, il comando presso la Missione di funzionari delle Amministrazioni italiane, qualora la Missione lo richieda.

3. Il Governo concede alla Missione di collegamento facilitazioni di carattere amministrativo analoghe a quelle accordate ad altre Organizzazioni internazionali in Italia.

4. I compiti della Missione di collegamento faranno oggetto di intese fra il Governo ed il Comitato.

#### Articolo VII

Il Comitato ha personalità giuridica in Italia. Ad esso ed ai suoi funzionari di cittadinanza straniera sono riconosciute le immunità ed i privilegi accordati in Italia alle Organizzazioni internazionali ed ai loro funzionari in applicazione degli articoli III e VI della Convenzione del 21 novembre 1947 sui privilegi e le immunità delle Istituzioni specializzate.

#### Articolo VIII

A tutti i dipendenti del Comitato interessati si applica, in materia di assicurazioni sociali, la legislazione italiana vigente per i lavoratori dipendenti, il cui rapporto sia retto da norme di diritto privato.

## Articolo IX

1. È costituito un Gruppo misto di lavoro, composto, da una parte, dai rappresentanti delle branche dell'Amministrazione italiana interessate e, dall'altra, da rappresentanti della Missione di collegamento del Comitato.

2. Le riunioni del Gruppo misto di lavoro saranno presiedute dal rappresentante del Ministero degli affari esteri.

3. Il Gruppo misto di lavoro avrà la funzione di elaborare i programmi di cui al punto 2 del precedente articolo I e di esaminare le altre questioni per le quali le clausole del presente Accordo richiedano azioni comuni fra il Governo ed il Comitato.

Il Gruppo misto di lavoro avrà inoltre le funzioni di:

a) accertare la sussistenza dei requisiti che pongono le varie categorie di emigranti, od i singoli candidati all'emigrazione, nelle condizioni di fruire dell'assistenza del Comitato;

b) esaminare gli aspetti dell'emigrazione dall'Italia di interesse per il Comitato, al fine che le attività del Comitato siano coordinate con quelle delle Amministrazioni dello Stato verso l'esecuzione più efficiente ed economica dei vari programmi migratori;

c) studiare gli eventuali accordi supplementari che il Governo ed il Comitato ritenessero di volta in volta necessari.

## Articolo X

Il presente Accordo entrerà in vigore dieci giorni dopo che il Governo avrà notificato al Comitato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine nell'ordinamento italiano.

Esso rimarrà in vigore finché il Governo ed il Comitato concludano un nuovo Accordo o fino allo scadere del termine di novanta giorni dalla data in cui una delle Parti abbia informato l'altra per iscritto della sua intenzione di denunciare l'Accordo stesso.

Il presente Accordo abroga e sostituisce quello fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa concluso a Roma il 16 aprile 1952.

FATTO in Roma, in lingua italiana, in duplice esemplare, il 23 giugno 1967.

*Per il Governo Italiano*  
Sen. GIORGIO OLIVA

*Per il Comitato Intergovernativo  
per le Migrazioni Europee*  
B. W. HAVEMAN